



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 08 - ASSISTENZA TERRITORIALE - SALUTE MENTALE – DIPENDENZE
PATOLOGICHE – SALUTE NELLE CARCERI**

Assunto il 05/09/2023

Numero Registro Dipartimento 853

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12376 DEL 05/09/2023

Oggetto: Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni - Liquidazione indennizzo beneficiari iscritti alla 3^a cat. – IV bimestre 2023 -

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

RICHIAMATA la L. n.210/92 e s.m.i. la quale prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone che ne abbiano fatto richiesta:

- a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria, per motivi di lavoro;
- b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc.) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);
- c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L. n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;
- d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell'HIV o epatiti virali durante il servizio per contagio diretto;

DATO ATTO che:

- l'indennizzo consiste in un assegno mensile non reversibile da pagarsi in rate bimestrali posticipate;
- occorre procedere alla liquidazione del rateo relativo al IV bimestre dell'anno 2023;

VISTO l'elenco dei beneficiari, redatto dall'ufficio preposto all'istruttoria, la cui infermità è ascritta alla 3^a Categoria della tabella A di cui al DPR 30 dicembre 1981 n. 834 allegato al presente atto, comportante una spesa complessiva di € 12.931,66;

DATO ATTO che:

- la sig.ra A. M. R. erede del sig. I. S., deceduto, ha optato per l'assegno reversibile per 15 anni. Si è provveduto ad aprire il ruolo di spesa fissa nella stessa categoria dell'avente diritto, con Decreto n. 1756 del 24 febbraio 2021, inizio pagamento I bimestre 2021 – fine VI bimestre 2036;
- che è stata cancellata dagli elenchi la beneficiaria R. L. deceduta il 10 aprile 2023. Con nota dipartimentale prot. n. 298192 del 30 giugno u.s. è stata chiesta, agli eredi, la quota di rateo percepita e non maturata;

VISTI i decreti dirigenziali, con i quali sono stati inseriti nei ruoli regionali ed ascritti alla categoria di appartenenza gli aventi diritto secondo quanto rilevato da ciascun verbale della Commissione Medica Ospedaliera ed è stato determinato l'importo del rateo bimestrale da liquidare a favore di ciascun beneficiario, depositati agli atti dell'ufficio;

VISTA la tabella trasmessa dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico Legali – tramite posta elettronica del 09.01.2023, comprendente gli importi dei ratei per l'anno 2023, suddivisi per ciascuna categoria, depositata agli atti dell'Ufficio;

VISTO l'impegno di spesa registrato al n. 1112/2023 assunto con decreto dirigenziale n. 2402 del 20 febbraio 2023 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

DATO ATTO che il capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27" rientrante nel perimetro sanità, presenta la necessaria capienza;

VISTA la proposta di liquidazione n. 7829 del 07.07.2023 generata telematicamente ed allegata al presente atto;

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

CHE, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico è comprensivo di I.I.S., a far data dal 1° gennaio 2015;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 50 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;
- la Legge Regionale n. 51 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 713 del 28/12/2022 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 28/12/2022 di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10 del D.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la Legge Regionale 12/08/2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e successive modifiche e integrazioni e ravvisata la propria competenza;

VISTA la circolare n. 13/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esclude dall'obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti il cui diritto alla salute sia stato leso;

VISTO che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994 e, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

VISTO che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n. 1508) recante: “Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'08 agosto 2001” (Repertorio atti n. 1285)”;

TENUTO CONTO dell'accertamento periodico, a cura dell'Unità Operativa n. 1 del Settore n. 8 del Dipartimento Tutela della Salute, relativo al controllo dell'esistenza in vita dei beneficiari inseriti negli elenchi regionali degli indennizzi vitalizi ex L. n. 210/92, effettuato sulla base delle dichiarazioni di esistenza in vita acquisite da parte degli interessati e a cura dei Servizi Demografici del Comune di residenza interpellati, agli atti del Settore n. 8;

VISTA la nota prot. 199456 del 06.06.2018 del Dirigente del Settore Servizi Territoriali, Governance delle fragilità e delle dipendenze diretta agli uffici del settore stesso e, per conoscenza, al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio e alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie , avente ad oggetto: “Modalità di pagamento”;

VISTI:

Cod. Proposta 37077

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- l'elenco complessivo degli aventi diritto all'indennizzo ex L. n. 210/1992 recante gli estremi della verifica dell'esistenza in vita effettuata dall'Ufficio preposto all'istruttoria;
- l'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- i dati anagrafici e bancari degli aventi diritto e/o del tutore individuato da apposito provvedimento del Giudice Tutelare, comunicati dagli stessi all'ufficio preposto all'istruttoria;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm. ii";
- il regolamento regionale nr. 12/2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" approvato con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022;
- il D.D.G. n. 4890 del 05 maggio 2022, avente ad oggetto "Adempimenti conseguenti alla DGR n. 159 del 20/04/2022. Approvazione micro struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari";
- il Decreto n. 9684 del 07.07.2023, avente ad oggetto: "DGR. n. 297 del 23 giugno 2023 - conferimento dell'incarico di direzione ad interim del Settore n. 8 Assistenza Territoriale - Salute Mentale Dipendenze Patologiche – Salute nelle Carceri alla dott.ssa Maria Pompea Bernardi";
- il Decreto del Direttore Generale n. 12097 del 29 novembre 2021, recante: "Approvazione micro-organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione del D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021";
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021, con il quale si conferiscono le funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari all' Ing. Iole Fantozzi;
- il D.P.G.R. n. 232 del 29/11/2021, avente ad oggetto. "Dott.ssa Iole Fantozzi – Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta Regionale;
- la L.R. 19/2001 la quale dispone che in mancanza di designazione del responsabile del procedimento la responsabilità rimane in capo al dirigente del settore, dott.sa Maria Pompea Bernardi;

DATO ATTO che ai sensi della L. 241/90 e L.R. 19/2001 la responsabilità del procedimento resta in capo al dirigente che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

- **DI LIQUIDARE** in favore dei beneficiari, la cui infermità è ascritta alla 3^a categoria della tabella A di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, l'indennità relativa al IV bimestre 2023 comprensiva di I.I.S. rivalutata, per come indicato nell'elenco allegato al presente atto, per un importo complessivo di € 12.931,66;
- **DI IMPUTARE** la spesa sul capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27, giusto impegno di spesa registrato al n. 1112/2023 assunto con decreto dirigenziale n. 2402 del 20 febbraio 2023 per l'erogazione dei

suddetti benefici economici;

- **DI DEMANDARE** al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio l'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari di cui al citato elenco, secondo le modalità indicate nella proposta di liquidazione **n.7829 del 07.07.2023**;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C e sulla rete intranet, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, privo della scheda di liquidazione e degli elenchi nominativi degli aventi diritto allegati, ex D. Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii.;

- **DI DARE ATTO** che gli specifici indennizzi, oggetto del presente provvedimento, non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, come indicato nella FAQ n. 17.3.7 del Sito ANAC in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) aggiornato al 30 luglio 2020;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Maria Pompea Bernardi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MARIA POMPEA BERNARDI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Iole Fantozzi
(con firma digitale)